

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
IN RELAZIONE ALLE
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO**

Versione approvata il 22.12.2020

INDICE	
1	PREMESSA _____ 4
2	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO _____ 5
3	FONTI NORMATIVE _____ 7
4	DEFINIZIONI _____ 8
5	RINVIO E COORDINAMENTO CON ALTRI DOCUMENTI _____ 12
6	PERIMETRO DEL REGOLAMENTO ED ESCLUSIONI _____ 13
7	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE _ 14
7.1	Censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati _____ 14
7.2	Registro dei conflitti (Sezione Anagrafiche) _____ 16
8	GESTIONE DEI CONFLITTI: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO _____ 17
8.1	Fase istruttoria dell'operazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione _____ 17
8.2	Pareri delle funzioni aziendali di controllo _____ 18
8.3	Fase istruttoria dell'operazione deliberata dalla Regione Autonoma della Sardegna _____ 18
8.4	Informativa per le operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) dei dipendenti 20
8.4.1	Informativa per le operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) dei dipendenti con funzioni apicali 20
8.4.2	Informativa per le operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) del personale dipendente __ 20
8.5	Fase deliberativa delle operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) degli Amministratori _____ 21
8.6	Fase deliberativa delle operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) del Direttore Generale/ Vicedirettore Generale _____ 22
8.7	Fase deliberativa delle operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) dei Sindaci 22
8.8	Obbligazioni degli Esponenti aziendali _____ 23
8.9	Ulteriori presidi deliberativi _____ 23
8.9.1	Flusso informativo verso la Funzione Compliance _____ 24
8.10	Reporting periodico _____ 24
8.11	Registro dei conflitti (Sezione Operazioni in conflitto) _____ 24
8.12	Presidi di controllo _____ 25
8.13	Informativa sulle operazioni con soggetti collegati ai fini del bilancio _____ 25

9	Aggiornamenti	26
10	ALLEGATI	27
	ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DELLE PARTI CORRELATE (3) E DEI SOGGETTI COLLEGATI (4)	27
	ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DIPENDENTE CON FUNZIONE APICALE	36
	ALLEGATO C - DICHIARAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CON FUNZIONE NON APICALE	44
	ALLEGATO D – COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE	45
	ALLEGATO E – PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI DELL’OPERAZIONE IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE	46
	ALLEGATO F - ESPONENTE DELLA PARTECIPANTE (5)	49

1 PREMESSA

L'ordinamento italiano non prevede una espressa, univoca e generale definizione di conflitto di interesse né, tantomeno, una norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta.

In base alla giurisprudenza amministrativa, il conflitto di interesse pare configurarsi ogniqualvolta le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche in termini soltanto potenziali, interessi privati in contrasto con quelli pubblici alla cui cura è preposto. Tale 'distonia' può essere di natura finanziaria, economica, ovvero ancora dettata da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. A ciò, dovranno aggiungersi tutte le ulteriori ipotesi residuali ove ricorrano 'gravi ragioni di convenienza' per le quali è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, sì da evitare potenziali conseguenze quali il danno all'immagine di imparzialità dell'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

La nozione di conflitto di interesse indica quella situazione in cui, nello svolgimento di un'attività di rilievo privato ovvero pubblico, un individuo sia tenuto a realizzare un cd. interesse primario, che pertiene ad altri e che, per caso, può trovarsi in contrasto con un suo personale interesse (definito come secondario). L'integrazione di un conflitto di interesse richiede, quindi, lo svolgimento di un'attività che incide sull'interesse di un altro individuo. Un conflitto d'interesse non è peraltro "*sempre determinato da un comportamento pregiudizievole per l'interesse primario, ricorrendo la sussistenza del conflitto indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio*"¹.

Ciò premesso, la disciplina sulla gestione del conflitto d'interesse mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali degli intermediari possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e conseguente esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati. In relazione a tale aspetto, gli intermediari hanno l'obbligo di adottare adeguate cautele al fine di presidiare le relazioni che intercorrono tra gli stessi ed i propri esponenti.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla disciplina civilistica e dai principi contabili internazionali, nell'ambito del bilancio di esercizio, deve essere fornita un'adeguata informativa atta a fornire una panoramica completa e veritiera dei rapporti posti in essere dalla società in relazione ai quali intervengano rapporti con parti correlate, fornendo evidenza di come queste possano influenzare la formazione del risultato del periodo o di quelli futuri, per effetto del realizzo o estinzione dei saldi patrimoniali in essere con dette tipologie di controparti.

¹ Cons. St., Sez. V, 11 luglio 2017, n. 3415; Cons. St., Sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853.

2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento interno, adottato dal Consiglio di Amministrazione di SFIRS S.p.A. (di seguito anche solo “ Società”), ha lo scopo di formalizzare le regole di governo societario volte ad individuare, monitorare e gestire le situazioni di conflitto di interesse connesse alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Le *policy* adottate dalla Società mirano a presidiare il rischio derivante dal fatto che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Società possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità del suo *modus operandi*, con possibili esposizioni della stessa a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

Nello specifico, il Regolamento disciplina: (i) l’identificazione, (ii) l’approvazione e (iii) l’esecuzione delle operazioni con le Parti Correlate e Soggetti Collegati, preservandone l’integrità dei processi mediante l’individuazione di regole interne idonee ad assicurare che le suddette operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale.

Oltre a ciò, il presente Regolamento disciplina le operazioni per le quali vi siano interessi (anche indiretti) dei Consiglieri, dei Sindaci, del Direttore Generale e dei dipendenti della SFIRS S.p.A. nonché degli Esponenti della Partecipante (Regione Autonoma della Sardegna).

La finalità ultima perseguita dal Regolamento consiste, pertanto, nella previsione di una procedura che riduca al minimo il rischio che il conflitto di interesse si risolva in un danno per la Società e per l’azione che essa svolge, per l’attuazione dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e lo sviluppo economico e sociale del territorio sardo.

L’approvazione e le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella normativa di riferimento, nella governance, nell’organizzazione aziendale, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell’operatività della Società, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Si evidenzia, infine, che il presente documento costituisce ad un tempo:

- A. misura generale di prevenzione della corruzione, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012, nonché misura compensativa del MOG 231/01 e integrativa del Codice comportamentale della SFIRS S.p.A.;
- B. presidio atto a garantire la sana e prudente gestione del credito, cui SFIRS S.p.A. è tenuta quale intermediario finanziario iscritto all’Albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 106 T.U.B.

I Liquidatori della società controllata Gestioni Separate S.r.l. - Ge.Se. in liquidazione recepiscono gli indirizzi declinati all'interno del presente documento e provvedono all'adozione dello stesso ponendo in essere gli adempimenti di propria responsabilità².

² In relazione a operazioni cedute alla società controllata che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

3 FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Codice Civile: artt. 2373, 2391, 2427, comma 1, n. 22-bis;
- Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288/2015);
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.;
- L. 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.;
- Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1064/2019 e s.m.i.), quale atto di indirizzo anche nei confronti di SFIRS S.p.A.;
- Determinazione ANAC n. 1134/2017;
- Principio contabile IAS 24 in tema di informativa di bilancio su rapporti con parti correlate.
- D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e s.m.i.: art. 136, che, pur non essendo direttamente applicabile alla SFIRS S.p.A., costituisce un fondamentale riferimento normativo.
- Codice di comportamento della SFIRS S.p.A.;
- Delibera della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014 con il quale è stato approvato il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate;
- DPR. 62/2013, quale atto di indirizzo anche nei confronti di SFIRS S.p.A.;
- Legge 241/90 – art. 6 bis sub Capo II

4 DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

“Amministratore indipendente”: è considerato indipendente l’amministratore che: a) non abbia in corso o abbia avuto con la Società nell’esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; b) non sia amministratore o non abbia relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; c) non sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle lettere precedenti.

“Controllo”: il controllo sussiste: (i) nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; (ii) in presenza di contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; (iii) nei casi di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di “controllo congiunto”, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare quando si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Partecipante”: indica il socio Regione Autonoma della Sardegna (di seguito anche RAS);

“Esponenti della Partecipante”: indica il Presidente della Giunta Regionale; l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; il Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione (C.R.P.). Laddove vengano modificate le deleghe rispetto all’attuale composizione della Giunta Regionale, si farà riferimento all’assessore o agli assessori responsabili delle scelte relative all’effettivo esercizio dei poteri partecipativi (quali ad esempio. selezione degli amministratori, dei direttori generali e vice, esercizio del diritto di voto, etc.).

“Esponenti d’azienda”: coloro che svolgono funzioni di Consigliere, Sindaco, Direttore Generale e Vicedirettore Generale e i membri dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

“Dipendenti con funzioni apicali”: Procuratori, Dirigenti, Responsabili di Funzione e di Unità Operativa, *Project Manager*.

“Parti Correlate”:

- gli Esponenti d’azienda della Società;
- una società o un’impresa - anche costituita in forma non societaria - sulla quale SFIRS S.p.A. è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.

“Soggetti collegati”:

- società controllate dagli Esponenti d’azienda della Società e/o dagli Esponenti della Partecipante o su cui questi esercitano un’influenza notevole;
- società che partecipano nelle società controllate dagli Esponenti d’azienda della Società e/o dagli Esponenti della Partecipante;
- i soggetti che controllano una Parte Correlata ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- gli stretti familiari³ di una Parte Correlata (se persona fisica) e le società o le imprese controllate da questi o su cui questi esercitano un’influenza notevole;
- le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;

³ Tali si considerano: i) il coniuge o il convivente more uxorio, nonché i figli di quest’ultimo; ii) le persone che siano legate al soggetto interessato da rapporti di parentela entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni); iii) gli affini fino al secondo grado (suoceri, generi/nuore, fratelli del *partner*, *partner* dei fratelli (cognati/cognate).

- le società presso le quali gli Esponenti d'azienda della Società e/o dagli Esponenti della Partecipante svolgono funzioni di legale rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo.

“**Fondi propri**”: l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

“**Personale**”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diverso dal rapporto di lavoro subordinato.

“**Funzione Compliance**”: la Funzione Compliance è coinvolta nella prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse. In particolare, tale funzione:

- fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, ai fini dell'adempimento degli obblighi in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- fornisce il proprio parere sulle operazioni con soggetti in potenziale conflitto d'interesse;
- riceve le segnalazioni⁴ delle eventuali operazioni in conflitto di interesse e predispone un'informativa indirizzata al Consiglio di Amministrazione ;
- alimenta e aggiorna il Registro dei conflitti di interesse;
- cura l'elaborazione e l'inoltro della reportistica di dettaglio relativa alle operazioni perfezionate con soggetti in potenziale conflitto;
- riferisce sugli esiti dell'attività svolta nell'ambito della relazione annuale della Funzione.

“**Funzione Internal Audit**”:

- verifica semestralmente l'osservanza e la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- inserisce l'attività di controllo sopra elencata nel piano d'attività presentato annualmente al Consiglio di Amministrazione;
- se del caso, suggerisce revisioni alla regolamentazione interna e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- riferisce sugli esiti dell'attività svolta nell'ambito della relazione annuale della Funzione.

“**Registro dei conflitti**”: è il Registro inserito all'interno del software aziendale, il quale è costituito da tre distinte sezioni alimentate e aggiornate come segue:

- nella prima sezione (Anagrafiche) sono conservate le informazioni tratte dalle dichiarazioni (sulla base del fac-simile riportato negli Allegati A, B, C e F), rilasciate dagli Esponenti Aziendali, dagli

⁴ Vd. Par. 8.91

Esponenti della Partecipante, dai Dipendenti con funzioni apicali e dai dipendenti con legami familiari/affinità con Esponenti Aziendali/Esponenti della Partecipante. Tale sezione è alimentata dalla Funzione Compliance⁵. Hanno accesso alla stessa, in modalità lettura per le verifiche di competenza, la Funzione Internal Audit, il Direttore Generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

- nella seconda sezione (Ricerche anagrafiche) gli addetti⁶ delle Unità Operative, in modalità protetta, potranno verificare lo *status* della controparte dell'operazione. In particolare, potranno effettuare una ricerca del nominativo della controparte inserendo denominazione e codice fiscale. L'esito della verifica (sia positivo che negativo) dovrà essere archiviato a cura della medesima Unità.
- nella terza sezione (Operazioni in conflitto), invece, sono riportate le operazioni perfezionate con soggetti in potenziale conflitto di interesse. Tale sezione è alimentata dalla Funzione Compliance⁷. Hanno accesso alla stessa, in modalità lettura per le verifiche di competenza, la Funzione Internal Audit, il Direttore Generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

⁵ Nel caso in cui la Funzione Compliance sia stata esternalizzata (Outsourcing), l'attività di caricamento dei dati sul software potrà essere demandata dalla Società alla segreteria della Direzione Generale.

⁶ Gli addetti delle Unità Operative non avranno accesso né alla prima sezione del Registro che contiene l'elenco "completo" di tutti i soggetti potenzialmente in conflitto d'interesse inseriti nell'archivio né alla terza sezione del Registro.

⁷ Nel caso in cui la Funzione Compliance sia stata esternalizzata (Outsourcing), l'attività di caricamento dei dati sul software potrà essere demandata dalla Società alla segreteria della Direzione Generale.

5 RINVIO E COORDINAMENTO CON ALTRI DOCUMENTI

Tra le misure adottate da SFIRS S.p.A. per prevenire la corruzione si annoverano anche quelle relative alla gestione del conflitto di interesse.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2019 ha specificato che le disposizioni sul conflitto di interesse fanno riferimento a **un'accezione ampia** attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto, alle situazioni palesi di **conflitto di interesse reale e concreto**, che sono quelle esplicitate dal D.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di **potenziale conflitto** che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

La materia del conflitto di interesse è trattata nel Codice di comportamento della SFIRS S.p.A. il quale offre un quadro generale degli obblighi di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi (art. 6) e degli obblighi di astensione (art. 8). Inoltre, la stessa è prevista come misura di carattere generale nel PTPCT della società.

Al fine di individuare le possibili situazioni di conflitto di interesse, la Società mantiene costantemente aggiornato l'elenco dei Soggetti Collegati e rinnova la *mappatura* delle potenziali situazioni di conflitto suscettibili di insorgere in relazione alle attività svolte e alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria.

Le potenziali situazioni di conflitto di interesse sono state ricondotte alle due seguenti principali macro-categorie:

1. *scelta delle controparti (fornitori, consulenti e dipendenti)*: potenziali conflitti derivanti dalla scelta dei fornitori, dei consulenti e dei dipendenti;
2. *affidamento della clientela*: potenziali conflitti derivanti dai clienti affidati e dalle condizioni applicate.

Le potenziali situazioni di conflitto di interesse relative alla prima macrocategoria sono disciplinate nel PTPCT della società (vgs. paragrafo: Misure di disciplina del conflitto di interessi) mentre quelle relative alla seconda macrocategoria sono trattate nel presente regolamento.

6 PERIMETRO DEL REGOLAMENTO ED ESCLUSIONI

Il regolamento disciplina le attività e i servizi prestati dalla SFIRS S.p.A. in proprio o in qualità di mandatario senza rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna.

In particolare, tali attività sono riassumibili in due macrocategorie:

- Finanziamenti sotto qualsiasi forma/assunzione di partecipazioni al capitale delle società, effettuati con fondi propri della SFIRS S.p.A.;
- Prestiti/mutui casa concessi al personale dipendente.

Il regolamento disciplina, altresì, le attività e i servizi prestati dalla SFIRS S.p.A. in qualità di mandatario con rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna.

Pur rientrando nella definizione di operazioni con parti correlate, NON rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni:

- le operazioni che non comportano alcuna significativa assunzione di rischio essendo rivolte indifferentemente a tutti gli istanti, senza che sia svolta alcuna attività istruttoria su tali posizioni⁸;
- le operazioni effettuate tra entità del gruppo (ad esempio: operazioni con provvista fornita dalla SFIRS alla società Gestioni Separate S.r.l. - Ge.Se. in liquidazione; compensi corrisposti dalla società Gestioni Separate S.r.l. - Ge.Se. in liquidazione alla SFIRS S.p.A. per l'attività di service);
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza;
- le operazioni svolte da SFIRS S.p.A. per soddisfare un proprio specifico diritto tutelato dalla legge (ad es. ricorso a una Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni di credito sulla base di idonea legittimazione ad agire oppure l'esclusione di un soggetto dalla fruizione di un beneficio sulla base di incontrovertibili elementi che lo qualificano come non idoneo);
- i compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo, se conformi alla normativa primaria e secondaria, alla normativa applicabile alla Società quale soggetto "in house" della Regione Autonoma della Sardegna, allo statuto nonché a eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili alla Società.

⁸ In questa tipologia possono ricadervi le operazioni che la Società rivolge alla "clientela", senza che vi siano requisiti specifici da valutare, ma semplicemente una presa d'atto della richiesta e una protocollazione della domanda.

7 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

7.1 Censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati

Il primo presidio volto a garantire il rispetto e l'efficacia del presente regolamento è costituito dalla fase di censimento dei soggetti che potenzialmente possono trovarsi in situazione conflitto di interesse con la Società (Parti Correlate e Soggetti Collegati).

In primo luogo, sono individuate come parti in potenziale conflitto gli Esponenti d'azienda della SFIRS S.p.A. Per gestire tali situazioni, la presente Procedura prevede che essi segnalino tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possono essere ricondotti nell'alveo dei soggetti collegati.

A tale scopo, è previsto che gli Esponenti d'azienda segnalino, tramite compilazione dell'allegato A) e prima di esprimersi in merito alla propria nomina o cooptazione e, comunque, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i rapporti con i soggetti qualificabili come Parti correlate e Soggetti Collegati.

Per il primo censimento, gli Esponenti d'azienda inviano alla Funzione Compliance⁹, dopo l'approvazione del Regolamento, il summenzionato allegato A) debitamente compilato e, quindi, con precisi riferimenti ai rapporti con i Soggetti Collegati. Copia dell'attestazione è inviata, altresì, esperite le necessarie verifiche¹⁰ da parte della Funzione Compliance, alla segreteria della Direzione Generale per l'archiviazione. Ogni dichiarante è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione che dovesse intervenire nei dati precedentemente comunicati.

L'attestazione contiene:

- a) le interessenze detenute (direttamente/indirettamente, anche congiuntamente) in entità con o senza personalità giuridica, con le seguenti precisazioni:
 - i. le cariche eventualmente ricoperte presso tali entità e se le stesse siano idonee a consentire l'esercizio di una posizione di controllo o influenza dominante o notevole secondo la definizione civilistica;
 - ii. la sede legale e operativa di tali entità;

⁹ Nel caso in cui la Funzione Compliance sia stata esternalizzata, l'attività di ricezione delle attestazioni potrà essere demandata dalla Società alla segreteria della Direzione Generale.

¹⁰ La Funzione Compliance verifica, prima dell'inserimento nel Registro dei conflitti, le informazioni contenute nelle dichiarazioni. La verifica può essere effettuata tramite visure camerali (per entità giuridiche), ricerche su fonti aperte (stampa, web) che consentano di correlare singoli individui ad entità giuridiche sulla base della detenzione di quote di partecipazione e/o cariche che consentano di esercitare poteri di legale rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo delle stesse. Le eventuali differenze rilevate nel corso dell'attività di verifica condotta dalla Funzione Compliance, devono essere sottoposte alla validazione dell'esponente aziendale tramite sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione.

- iii. se tali entità beneficiano o hanno beneficiato nell'ultimo triennio di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio o in qualità di mandatario della RAS;
- b) l'indicazione degli stretti familiari¹¹ e delle società e/o delle imprese controllate da questi o su cui questi esercitano un'influenza notevole; per ciascuna entità individuata, forniscono, altresì, le medesime informazioni di cui alla precedente lettera a), punti da i. a iii.
- c) l'indicazione degli affini fino al secondo grado¹².

I dipendenti rilasciano una dichiarazione, conformemente a quella dell'Allegato C), circa l'eventuale sussistenza di legami familiari o di affinità nei confronti degli Esponenti d'azienda e degli Esponenti della Partecipante.

La dichiarazione sopra menzionata è rilasciata al momento dell'assunzione nonché entro 3 mesi dal cambiamento della governance aziendale (ad es. nomina nuovi Consiglieri, Sindaci, Direttore Generale etc.) e/o dei vertici apicali della RAS, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute.

I dipendenti con funzioni apicali (Procuratori, Dirigenti, Responsabili di Funzione e di Unità Operativa, *Project Manager*) forniscono, altresì, una dichiarazione conformemente a quella dell'Allegato B) alla presente procedura.

Le dichiarazioni sopra menzionate sono rilasciate al momento dell'assunzione dell'incarico con funzione apicale, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute.

Per il primo censimento, i dipendenti inviano alla Funzione Compliance¹³, dopo l'approvazione del Regolamento, le sopra indicate dichiarazioni.

La Funzione Compliance fornisce supporto nella compilazione delle dichiarazioni e, al momento della ricezione, effettua un controllo di coerenza delle informazioni rese, anche in considerazione delle informazioni già in suo possesso¹⁴.

¹¹ Tali si considerano: i) il coniuge o il convivente more uxorio, nonché i figli di quest'ultimo; ii) le persone che siano legate al soggetto interessato da rapporti di parentela entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni).

¹² Rientrano tra gli affini fino al secondo grado: suoceri, *partner* dei figli (generi/nuore), fratelli del *partner*, *partner* dei fratelli (cognati/cognate).

¹³ Nel caso in cui la Funzione Compliance sia stata esternalizzata, l'attività di ricezione delle attestazioni potrà essere demandata dalla Società alla segreteria della Direzione Generale.

¹⁴ La Funzione Compliance, verifica, prima dell'inserimento nel Registro dei conflitti, le informazioni contenute nelle dichiarazioni, mediante visure camerali per le entità giuridiche. La verifica può essere altresì effettuata tramite ricerche su fonti aperte (stampa, web) che consentano di correlare singoli individui ad entità giuridiche sulla base della detenzione di quote di partecipazione e/o cariche che consentano di esercitare poteri di legale rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo delle stesse. Le eventuali differenze

Dopo aver esperito le necessarie verifiche, la Funzione Compliance invia copia delle suddette dichiarazioni alla segreteria della Direzione Generale per la relativa archiviazione.

Oltre a ciò, sono individuate come parti in potenziale conflitto gli Esponenti della Partecipante (rappresentata dalla Regione Autonoma della Sardegna).

Per gestire tali situazioni, la presente Procedura prevede che essi segnalino tutti i rapporti intrattenuti:

- a) con imprese/società dagli stessi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b) con imprese/società in cui svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo (compresa la carica di sindaco supplente).

A tale scopo, è previsto che gli Esponenti della Partecipante segnalino, tramite compilazione dell'allegato F), entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i rapporti intrattenuti con le persone giuridiche sopra menzionate.

Per il primo censimento, i vertici aziendali avranno cura di ottenere, tramite convenzione che dovrà necessariamente predisporre fra le parti, le attestazioni di cui sopra¹⁵.

7.2 Registro dei conflitti (Sezione Anagrafiche)

Le informazioni acquisite alimentano la prima sezione del *Registro dei conflitti*.

L'inserimento nell'ambito di questo Registro consente di impedire che le operazioni con Soggetti Collegati siano deliberate senza l'interessamento o, quanto meno, l'informativa al Consiglio di Amministrazione e, comunque, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento.

Qualora siano stati omessi gli obblighi di informazione, il dichiarante¹⁶ sarà responsabile di qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente derivante alla Società dal compimento dell'operazione in violazione delle prescritte procedure.

L'ufficio responsabile della raccolta delle attestazioni degli Esponenti d'Azienda, degli Esponenti della Partecipante e dei dipendenti con funzioni apicali nonché delle comunicazioni dei dipendenti circa l'eventuale sussistenza di legami familiari o di affinità nei confronti degli Esponenti d'azienda e degli Esponenti della Partecipante, è la Funzione Compliance che provvede a censire tutti i soggetti Collegati nell'apposito Registro e a tenerlo aggiornato. Detto Registro sarà monitorato, nel suo aggiornamento, dalla Funzione Internal Audit.

rilevate nel corso dell'attività di verifica condotta dalla Funzione Compliance, devono essere sottoposte alla validazione del dipendente, tramite sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione.

¹⁵ Nelle more della acquisizione delle attestazioni da parte degli Esponenti della Partecipante, la Funzione Compliance alimenterà la prima sezione del Registro dei Conflitti con le informazioni desumibili dalle visure camerali.

¹⁶ Per il dipendente la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento costituisce illecito disciplinare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, Legge 190/2012 e il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

8 GESTIONE DEI CONFLITTI: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

8.1 Fase istruttoria dell'operazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione

Gli uffici delle Unità Proponenti si occupano della presa in carico delle varie operazioni. Quest'ultimi sono suddivisi in tre distinte Unità Operative, ciascuna responsabile della presa in carico di specifiche tipologie di operazione.

Si richiama quanto disciplinato dall'art. 8 del Codice di Comportamento relativamente agli obblighi di astensione dei dipendenti che vertono in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Fermo, inoltre, quanto definito dall'art. 6 del Codice di Comportamento in merito agli obblighi di informazione interna¹⁷, per quanto concerne le operazioni soggette ad approvazione e delibera del Consiglio di Amministrazione, ciascuna Unità Operativa, con la presa in carico di un'operazione:

- verifica se l'operazione in esame rientra in uno dei casi di esenzione dall'applicazione del presente Regolamento;
- in caso contrario, procede all'istruttoria applicando il Regolamento e, in particolare, verifica, consultando la seconda sezione del Registro dei conflitti, l'eventuale *status* della controparte dell'operazione secondo le definizioni del presente Regolamento¹⁸. In caso di esito positivo della verifica, relaziona, tramite la compilazione del modulo di cui all'allegato E) al presente Regolamento¹⁹, alla Funzione Compliance con riferimento perlomeno a:
 - la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini del Regolamento;
 - la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
 - le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - le condizioni economiche;
 - gli eventuali fattori di rischio per la Società.

¹⁷ L'art. 6 del Codice di Comportamento prevede che il dipendente, prima di prendere in carico l'istruttoria, qualora ravvisi una situazione di conflitto (anche potenziale) che lo riguardi, debba informare specificamente il Responsabile della propria Unità Operativa attraverso la predisposizione del Modulo di cui all'allegato "D". La comunicazione di cui all'allegato "D" non è prevista qualora il dipendente non versi in una situazione di conflitto.

¹⁸ L'esito della verifica (sia positivo che negativo) dovrà essere archiviato a cura dell'Unità Operativa.

¹⁹ La relazione nei confronti della Funzione Compliance tramite compilazione dell'allegato E) è necessaria in caso di esito positivo del controllo nel Registro.

La Funzione Compliance, quindi, trasmette il modulo di cui all'allegato E) al Direttore Generale.

La Funzione Compliance e il Direttore Generale esprimono il proprio parere sul suindicato modulo compilato dall'Unità Operativa, poi quest'ultimo dà informativa al Consiglio di Amministrazione allegandolo alla Nota informativa prodotta dalla medesima Unità.

Nel caso in cui il conflitto si ravvisi in capo alla Direzione Generale, il parere della Funzione Compliance è inviato direttamente da tale funzione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'operazione in conflitto d'interesse, con l'esclusione dalla partecipazione al voto del Consigliere in eventuale conflitto. Nella delibera, il Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Società, in linea con le previsioni legislative e con il D.Lgs. 231/2007;
- l'assenza di scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli di mercato. Elementi idonei a supporto di tali verifiche devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

8.2 Pareri delle funzioni aziendali di controllo

L'Addetto dell'Unità Operativa, nel caso di operazione con soggetti in potenziale conflitto di interesse, richiede tempestivamente il parere alla Funzione di Risk Management, per la verifica in materia di:

- rispetto del limite dei Fondi Propri;
- limiti di concentrazione delle esposizioni.

8.3 Fase istruttoria dell'operazione deliberata dalla Regione Autonoma della Sardegna

Nel caso di operazioni gestite dalla Società, in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna, a valere su fondi regionali e, pertanto, soggette all'approvazione da parte della medesima Regione, sui singoli Responsabili delle Unità Operative che procedono all'istruttoria delle suddette operazioni e sul Direttore Generale, ricadono gli oneri di verifica del rispetto del presente Regolamento e del Codice di comportamento.

Resta inteso che gli obblighi di astensione, ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento di SFIRS S.p.A., si applicano anche ai singoli dipendenti demandati alle varie Unità Operative.

Fermo quanto definito dall'art. 6 del Codice di Comportamento in merito agli obblighi di informazione interna²⁰, come avviene per le operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, l'Unità Operativa che prende in carico l'istruttoria di una richiesta di finanziamento sotto qualsiasi forma a valere su fondi regionali:

1. verifica se l'operazione in esame rientra in uno dei casi di esenzione dall'applicazione del Regolamento;
2. in caso contrario, procede all'istruttoria applicando il Regolamento e, in particolare, verifica, consultando la seconda sezione del Registro dei conflitti, l'eventuale *status* della controparte dell'operazione secondo le definizioni del presente Regolamento²¹. In caso di esito positivo della verifica, relaziona, tramite la compilazione del modulo di cui all'allegato E) al presente Regolamento²², alla Funzione Compliance con riferimento perlomeno a:
 - la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini del Regolamento;
 - la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
 - le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - le condizioni economiche;
 - gli eventuali fattori di rischio per la Società.

La Funzione Compliance, quindi, trasmette il modulo di cui all'allegato E) al Direttore Generale.

La Funzione Compliance e il Direttore Generale esprimono il proprio parere sul modulo compilato dall'Unità Operativa, poi quest'ultimo dà informativa al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il conflitto si ravvisi in capo alla Direzione Generale, il parere della Funzione Compliance è inviato direttamente da tale funzione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

²⁰ L'art. 6 del Codice di Comportamento prevede che il dipendente, prima di prendere in carico l'istruttoria, qualora ravvisi una situazione di conflitto (anche potenziale) che lo riguardi, debba informare specificamente il Responsabile della propria Unità Operativa attraverso la predisposizione del Modulo di cui all'allegato "D". La comunicazione di cui all'allegato "D" non è prevista qualora il dipendente non versi in una situazione di conflitto.

²¹ L'esito della verifica (sia positivo che negativo) dovrà essere archiviato a cura dell'Unità Operativa.

²² La relazione nei confronti della Funzione Compliance tramite compilazione dell'allegato E) è necessaria in caso di esito positivo del controllo nel Registro.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio parere sull'operazione in conflitto d'interesse, con l'esclusione dalla partecipazione al voto del Consigliere in eventuale conflitto, prima che la stessa venga trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna per le deliberazioni conseguenti.

8.4 Informativa per le operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) dei dipendenti

8.4.1 Informativa per le operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) dei dipendenti con funzioni apicali

Il rischio di conflitti di interesse è ravvisato, in astratto, anche per i dipendenti che ricoprono funzioni apicali quali i Responsabili delle Unità Operative e i *Project Manager* a fronte del loro coinvolgimento nella valutazione tecnico/economico/finanziaria delle singole operazioni che saranno in seguito deliberate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dalla Regione Sardegna.

Tale conflitto, in conformità a quanto previsto dal Codice di Comportamento (artt. 6 e 8), è mitigato con i presidi di seguito descritti:

- informativa nei confronti del Direttore Generale sulla situazione di conflitto, che deve avvenire in forma scritta secondo il Modulo di cui all'Allegato D)²³;
- obbligo, per il soggetto interessato, di precisare nella suddetta informativa ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia nell'operazione, ivi compresa la natura, i termini, l'origine e la portata;
- obbligo di astensione da qualsiasi attività istruttoria e/o valutativa relativa all'operazione, invitando il Direttore Generale ad assegnare il compito ad altro soggetto;
- obbligo, per la Funzione controllo rischi, di rilasciare il proprio parere sull'operazione (ove non previsto).

Qualora la figura in potenziale conflitto di interesse faccia riferimento alla Funzione controllo rischi, questa dovrà preventivamente comunicare in forma scritta secondo il Modulo di cui all'Allegato D) la propria posizione al Direttore Generale, il quale assegnerà l'attività di controllo ad altro soggetto.

L'informativa nei confronti del Direttore Generale di cui sopra dovrà essere archiviata a cura della segreteria della Direzione Generale.

8.4.2 Informativa per le operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) del personale dipendente

Il rischio di conflitti di interesse è ravvisato, in astratto, anche per tutti gli altri dipendenti, ancorché non ricoprano funzioni apicali richiamate nel precedente paragrafo.

²³ Il Responsabile Unità Operativa/Project Manager deve rendere l'informativa di cui all'Allegato D) qualora lo stesso ravvisi una situazione di conflitto (anche potenziale) che lo riguardi. La comunicazione non è prevista qualora non versi in una situazione di conflitto.

Così come previsto dal Codice di Comportamento (artt. 6 e 8), ricorre la necessità di costituire un flusso informativo che dal dipendente porti le informazioni sul potenziale conflitto di interesse ai diretti superiori²⁴.

L'informativa deve, come negli altri casi, avvenire in forma scritta secondo il Modulo di cui all'Allegato D), nei confronti del Responsabile dell'Unità Operativa, il quale informerà con tempestività il Direttore Generale.

Come per i casi di conflitto d'interesse in capo agli altri soggetti, anche per i dipendenti che non ricoprono ruoli apicali sussiste l'obbligo di:

- precisare nella suddetta informativa ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia nell'operazione della Società, ivi compresa la natura, i termini, l'origine e la portata;
- astenersi da qualsiasi attività istruttoria sull'operazione, invitando il Responsabile dell'Unità di appartenenza ad assegnare il compito ad altro soggetto.

La suindicata dichiarazione dovrà essere archiviata sia dal Responsabile dell'Unità Operativa che dalla segreteria della Direzione Generale.

8.5 Fase deliberativa delle operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) degli Amministratori

L'articolo 2391 del Codice Civile disciplina il conflitto di interesse degli Amministratori, fornendo indicazioni relativamente al percorso autorizzativo da seguire nel caso in cui l'Amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, anche indirettamente, in una determinata operazione della Società.

Il percorso autorizzativo previsto, al fine di garantire che l'autorizzanda operazione risponda agli interessi della Società, prevede:

- l'obbligo di informazione, da parte dell'Amministratore interessato, agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale secondo il Modulo di cui all'Allegato D) circa ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; tale informazione ai suddetti organi avviene per il tramite della Funzione Compliance.
- l'obbligo, altresì, di astenersi dal deliberare in merito all'operazione e di investire della stessa l'organo collegiale;
- l'obbligo, per il Consiglio di Amministrazione, di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza della Società alla conclusione dell'operazione.

²⁴ L'art. 6 del Codice di Comportamento prevede che il dipendente che partecipa al processo istruttorio debba informare specificamente il Responsabile della propria Unità Operativa qualora lo stesso ravvisi una situazione di conflitto (anche potenziale) che lo riguardi. La comunicazione di cui all'Allegato D) non è prevista qualora il dipendente non versi in una situazione di conflitto.

Nei casi di inosservanza dell'*iter* autorizzativo sopra esposto ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Società, possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti.

8.6 Fase deliberativa delle operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) del Direttore Generale/ Vicedirettore Generale

Così come avviene per i membri del Consiglio di Amministrazione, anche per quanto attiene al Direttore Generale e al Vicedirettore Generale possono presentarsi situazioni che li pongono in conflitto di interesse in relazione a un'operazione della Società.

A fronte di tale scenario, quest'ultima adotta il seguente iter:

- obbligo, da parte del Direttore Generale edel Vice Direttore Generale interessato, di informare in forma scritta secondo il Modulo di cui all'Allegato D) il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; tale informativa ai suddetti organi avviene per il tramite della Funzione Compliance e deve essere resa tempestivamente e, comunque, prima dell'adozione di qualsiasi delibera dal parte del Consiglio di Amministrazione;
- obbligo, per il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale "in conflitto", di astenersi dal fornire qualsiasi valutazione in merito all'operazione;
- obbligo, per il Consiglio di Amministrazione, di motivare adeguatamente, in caso di deliberazione positiva, le ragioni e la convenienza della Società alla conclusione dell'operazione.

8.7 Fase deliberativa delle operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) dei Sindaci

Così come avviene per i membri del Consiglio di Amministrazione, anche per quanto attiene ai Sindaci possono presentarsi situazioni che li pongono in conflitto di interesse in relazione a un'operazione della Società.

A fronte di tale scenario, quest'ultima adotta il seguente iter:

- obbligo, da parte del Sindaco interessato, di informare in forma scritta secondo il Modulo di cui all'Allegato D) il Consiglio di Amministrazione e gli altri membri effettivi del Collegio Sindacale circa ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; tale informativa ai suddetti organi avviene per il tramite della Funzione Compliance e deve essere resa tempestivamente e, comunque, prima dell'adozione di qualsiasi delibera dal parte del Consiglio di Amministrazione;

- obbligo, per il Sindaco “in conflitto”, di astenersi dal fornire qualsiasi parere in merito all’operazione, che – ove richiesta – sarà resa dal Collegio Sindacale con la sua palese astensione;
- obbligo, per il Consiglio di Amministrazione, di motivare adeguatamente, in caso di deliberazione positiva, le ragioni e la convenienza della Società alla conclusione dell’operazione.

8.8 Obbligazioni degli Esponenti aziendali

La disciplina di cui al presente paragrafo si applica esclusivamente alle operazioni oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A.

Qualora qualsiasi membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo intenda contrarre, direttamente, obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita con la Società medesima, la relativa operazione dovrà essere oggetto di apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, presa all’unanimità e con l’esclusione del voto dell’esponente interessato.

Il percorso autorizzativo previsto, al fine di garantire che l’autorizzanda operazione risponda agli interessi della Società, prevede:

- l’obbligo di informazione, da parte dell’Esponente aziendale interessato, alla Funzione Compliance, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all’intenzione di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita con la Società, precisandone la natura ed i termini;
- l’obbligo, per il Consiglio di Amministrazione, di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza della Società alla conclusione dell’operazione.

Restano fermi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

8.9 Ulteriori presidi deliberativi

Le operazioni perfezionate con soggetti in potenziale conflitto, anche dopo la loro deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l’integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un’operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

8.9.1 Flusso informativo verso la Funzione Compliance

La Funzione Compliance viene debitamente e tempestivamente informata dalla Segreteria del C.d.A. sulle operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse deliberate dal Consiglio di Amministrazione, per l'aggiornamento del Registro dei Conflitti (Sezione Operazioni in conflitto).

Con riguardo, invece, alle operazioni prima approvate dal Consiglio di Amministrazione per poi essere deliberate dalla Regione Autonoma della Sardegna, a seguito dell'approvazione in sede regionale, la Funzione Compliance viene debitamente e tempestivamente informata di quest'ultima approvazione dal Responsabile dell'Unità Operativa competente ovvero dal Project Manager.

Tutto il personale della Società, venuto a conoscenza di possibili/effettive situazioni di conflitto di interesse, ha l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione, per l'attivazione della presente procedura.

La suindicata segnalazione deve essere inoltrata dal dipendente alla Funzione Compliance, la quale predisponde un'informativa indirizzata al Consiglio di Amministrazione in cui indica le sue valutazioni in merito alla situazione riportata.

Il processo di gestione della situazione in conflitto si chiude con la discussione/presa d'atto da parte Consiglio di Amministrazione. La Segreteria del C.d.A. comunica gli esiti della delibera alla Funzione Compliance per l'aggiornamento del Registro.

8.10 Reporting periodico

La Funzione Compliance, avvalendosi del Registro dei conflitti d'interesse, cura l'elaborazione e l'inoltro della reportistica di dettaglio relativa alle operazioni perfezionate con soggetti in potenziale conflitto di interesse indicando la data di delibera, l'ammontare, la scadenza (se presente).

Tali *report* sono inviati semestralmente al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale, alla Funzione Internal Audit, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'Unità Amministrazione Bilancio Tesoreria ICT e Servizi Amministrativi (ai fini del bilancio).

Dal Reporting sono escluse le operazioni per le quali vi sono interessi (anche indiretti) del personale dipendente non apicale.

8.11 Registro dei conflitti (Sezione Operazioni in conflitto)

La Funzione Compliance alimenta e aggiorna la terza sezione del Registro dei conflitti di interesse in cui vengono riportate le operazioni perfezionate con soggetti in potenziale conflitto; il Registro è consultabile dal Direttore Generale, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza/Antiriciclaggio e dall'Internal Audit per le verifiche di competenza.

8.12 Presidi di controllo

L'Internal Audit inserisce le attività di controllo sopra elencate nel piano di attività presentato annualmente al Consiglio di Amministrazione e riferisce sugli esiti dell'attività svolta nell'ambito della relazione annuale della funzione.

8.13 Informativa sulle operazioni con soggetti collegati ai fini del bilancio

La Società rientra tra soggetti destinatari della disciplina di cui al D.Lgs. 38/2005, che prevede la redazione dei documenti di bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Il tema oggetto del presente Regolamento è disciplinato dal principio contabile IAS 24, teso ad assicurare che il bilancio della Società contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria e il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti.

Detto principio deve applicarsi all'individuazione e all'inserimento nel bilancio consolidato della Società:

- dei rapporti e delle operazioni con Parti Correlate;
- dei saldi in essere tra la Società e le sue Parti Correlate;
- delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui ai precedenti due punti;
- delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra (vgs. par. da 13 a 23 del principio contabile).

Nel contesto del principio IAS 24 qui richiamato, le seguenti situazioni non rappresentano operazioni con parti correlate:

- due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;
- due società joint venturer, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
- finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi e ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente SFIRS S.p.A., solo in ragione dei normali rapporti d'affari con la Società (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione della stessa o partecipare al suo processo decisionale).

9 AGGIORNAMENTI

Le predette politiche sono aggiornate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, tenendo anche conto:

- delle eventuali variazioni legislative e regolamentari intervenute;
- della prassi applicativa;
- di eventuali variazioni nella struttura organizzativa della Società.

10 ALLEGATI

ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DELLE PARTI CORRELATE (3) E DEI SOGGETTI COLLEGATI (4)

- ESPONENTI D'AZIENDA

Al Responsabile della Funzione Compliance

DICHIARANTE	
CENSIMENTO	<input type="checkbox"/> Esponente d'azienda: <input type="checkbox"/> Soggetto Collegato a:

Io sottoscritto, nato a il, Codice Fiscale e residente in, in qualità di, ai fini delle disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ed in conformità con il Regolamento interno emanato dalla SFIRS S.p.A. in data, segnalo quanto indicato nelle tabelle seguenti.

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali cui potrei incorrere nel caso di omesse o mendaci dichiarazioni e di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Infine, mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con il presente modulo.

A) Stretti familiari del Dichiarante:

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e data di nascita del familiare	Indirizzo di Residenza (Via, N°, Cap, Città, Provincia)	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge del Dichiarante (anche se legalmente separato o convivente more uxorio)				
Figli del Dichiarante (anche se non conviventi)				
Figli del Coniuge (anche se legalmente separato o convivente more uxorio) (anche se non conviventi)				
Genitori del Dichiarante (anche se non conviventi)				
Fratelli e/o sorelle del Dichiarante (anche se non conviventi)				
Nipoti				

Nonni				
--------------	--	--	--	--

B) Affini del Dichiarante:

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Luogo e Data di nascita dell'affine	Indirizzo di Residenza (Via, N°, Cap, Città, Provincia)	Codice Fiscale dell'affine
Suoceri del Dichiarante				
Coniuge dei figli del Dichiarante (generi/nuore)				
Coniuge dei fratelli/sorelle del Dichiarante (cognati/cognate)				
Fratelli/sorelle del partner del dichiarante				

C) Soggetti Controllati (5) (anche congiuntamente) dal Dichiarante:

Denominazione società – Ragione Sociale	% partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (6)

Carica ricoperta:				
L'entità beneficia/ha beneficiato di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio ovvero in qualità di mandatario della RAS		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Beneficio vantato: _____	

D) Soggetti su cui il Dichiarante esercita un'influenza notevole (7) o in cui detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa:

Denominazione società – Ragione Sociale	% partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (6)
Carica ricoperta:				
L'entità beneficia/ha beneficiato di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio ovvero in qualità di mandatario della RAS		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Beneficio vantato: _____	

E) Società presso le quali gli Esponenti d'azienda della Società svolgono funzioni di legale rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo

Denominazione società – Ragione Sociale	Posizione ricoperta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (6)

F) Società che esercita un’influenza notevole in una società in cui l’Esponente d’azienda esercita a sua volta un’influenza notevole

Denominazione società – Ragione Sociale	Denominazione società soggetta a comune controllo	Partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (6)

G) Soggetti controllati, anche congiuntamente, da stretti familiari del Dichiarante o su cui questi ultimi esercitano un’influenza notevole ovvero detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa:

Denominazione società – Ragione Sociale	% partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (6)

Cariche ricoperte:				
L'entità beneficia/ha beneficiato di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio ovvero in qualità di mandatario della RAS		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Beneficio vantato: _____		

Dichiaro di aver provveduto ad informare i soggetti di cui sopra dell'esigenza di comunicare alla Funzione Compliance riguardo ai rapporti in essere o che verranno instaurati con la medesima Società direttamente ovvero tramite i soggetti indicati ai punti C), D), E), F) e G).

Luogo e data

Firma del Dichiarante

DEFINIZIONI**1) Esponenti d'azienda**

- coloro che svolgono funzioni di Consigliere, Sindaco, Direttore Generale e Vicedirettore Generale (ove nominato) e i membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2) Dipendenti con funzioni apicali

- Procuratori, Dirigenti, Responsabili di Funzione e di Unità Operativa, Project Manager.

3) Parti correlate

- gli Esponenti d'azienda della Società;
- una società o un'impresa - anche costituita in forma non societaria - sulla quale SFIRS S.p.A. è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

4) Soggetti collegati

- società controllate dagli Esponenti d'azienda della Società e/o dagli Esponenti della Partecipante o su cui questi esercitano un'influenza notevole;
- società che partecipano nelle società controllate dagli Esponenti d'azienda della Società e/o dagli Esponenti della Partecipante;
- i soggetti che controllano una Parte Correlata ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- gli stretti familiari²⁵ di una Parte Correlata (se persona fisica) e le società o le imprese controllate da questi o su cui questi esercitano un'influenza notevole;
- le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- le società presso le quali gli Esponenti d'azienda della Società e/o dagli Esponenti della Partecipante svolgono funzioni di legale rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo.

5) Soggetti controllati

Il controllo sussiste (i) nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, (ii) in presenza di contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; (iii) nei casi di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni

²⁵ Tali si considerano: i) il coniuge o il convivente more uxorio, nonché i figli di quest'ultimo; ii) le persone che siano legate al soggetto interessato da rapporti di parentela entro il secondo grado (figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti e nonni); iii) gli affini fino al secondo grado (suoceri, generi/nuore, fratelli del *partner*, *partner* dei fratelli (cognati/cognate)).

di “controllo congiunto”, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte

6) **“Parte correlata non finanziaria” (relativa a imprese non finanziarie)**

Uno dei seguenti soggetti:

- Parte Correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, un’attività d’impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un’impresa assicurativa, finanziaria o strumentale,
- Impresa che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detiene interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie, con lo scopo di dirigerne o coordinarne l’attività,
- Società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica impresa non finanziaria.

7) **Influenza notevole**

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare quando si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di

società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DIPENDENTE CON FUNZIONE APICALE

Al Responsabile della Funzione Compliance

DICHIARANTE	
CENSIMENTO	<input type="checkbox"/> Dipendente con funzione apicale: <input type="checkbox"/> Unità operativa: <input type="checkbox"/> Funzione Controllo Rischi <input type="checkbox"/> Parte correlata a: <input type="checkbox"/> Soggetto Collegato a:

Io sottoscritto, nato a il, Codice Fiscale e residente in, in qualità di, ai fini delle disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ed in conformità con il Regolamento interno emanato dalla SFIRS S.p.A. in data, segnalo quanto indicato nelle tabelle seguenti.

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali cui potrei incorrere nel caso di omesse o mendaci dichiarazioni e di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Mi impegno, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con il presente modulo.

A) Stretti familiari del Dichiarante:

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e data di nascita del familiare	Indirizzo di Residenza (Via, N°, Cap, Città, Provincia)	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge del Dichiarante (anche se non legalmente separato o convivente more uxorio)				
Figli del Dichiarante (anche se non conviventi)				
Figli del Coniuge (anche se legalmente separato o convivente more uxorio) (anche se non conviventi)				
Genitori del Dichiarante (anche se non conviventi)				
Fratelli e/o sorelle del Dichiarante (anche se non conviventi)				
Nipoti				

Nonni				
--------------	--	--	--	--

B) Affini del Dichiarante:

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Luogo e Data di nascita dell'affine	Indirizzo di Residenza (Via, N°, Cap, Città, Provincia)	Codice Fiscale dell'affine
Suoceri del Dichiarante				
Coniuge dei figli del Dichiarante (generi/nuore)				
Coniuge dei fratelli/sorelle del Dichiarante (cognati/cognate)				
Fratelli/sorelle del partner del dichiarante				

C) Soggetti Controllati (7) (anche congiuntamente) dal Dichiarante:

Denominazione società – Ragione Sociale	% partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (8)

Carica ricoperta:	
L'entità beneficia/ha beneficiato di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio ovvero in qualità di mandatario della RAS	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Beneficio vantato: _____

D) Soggetti su cui il Dichiarante esercita un'influenza notevole (9) o in cui detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa:

Denominazione società – Ragione Sociale	% partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (8)
Carica ricoperta:				
L'entità beneficia/ha beneficiato di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio ovvero in qualità di mandatario della RAS		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Beneficio vantato: _____		

E) Società presso le quali il Dichiarante svolge funzioni di legale rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo

Denominazione società – Ragione Sociale	Posizione ricoperta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (8)

F) Società che esercita un'influenza notevole in una società in cui il Dichiarante esercita a sua volta un'influenza notevole

Denominazione società – Ragione Sociale	Denominazione società soggetta a comune controllo	Partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (8)

G) Soggetti controllati, anche congiuntamente, da stretti familiari del Dichiarante o su cui questi ultimi esercitano un'influenza notevole ovvero detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa:

Denominazione società – Ragione Sociale	% partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (8)
Cariche ricoperte:				
L'entità beneficia/ha beneficiato di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio ovvero in qualità di mandatario della RAS		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Beneficio vantato: _____		

Dichiaro di aver provveduto ad informare i soggetti di cui sopra dell'esigenza di comunicare alla Funzione Compliance riguardo ai rapporti in essere o che verranno instaurati con la medesima Società direttamente ovvero tramite i soggetti indicati ai punti C), D), E), F) e G).

Luogo e data

Firma del Dichiarante

DEFINIZIONI

- 1) **Esponenti d'azienda:** coloro che svolgono funzioni di Consigliere, Sindaco, Direttore Generale e Vicedirettore Generale e i membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01.
 - 2) **Partecipante:** indica il socio Regione Autonoma della Sardegna (di seguito anche RAS);
 - 3) **Esponenti della Partecipante:** indica il Presidente della Giunta Regionale; l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; il Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione (C.R.P.). Laddove vengano modificate le deleghe rispetto all'attuale composizione della Giunta Regionale, si farà riferimento all'assessore o agli assessori responsabili delle scelte relative all'effettivo esercizio dei poteri partecipativi (quali ad es. selezione degli amministratori, dei direttori generali e vice, esercizio del diritto di voto, etc.).
 - 4) **Dipendenti con funzioni apicali:** Procuratori, Dirigenti, Responsabili di Funzione e di Unità Operativa, Project Manager.
 - 5) **Parti correlate:**
 - gli Esponenti d'azienda della Società;
 - una società o un'impresa - anche costituita in forma non societaria - sulla quale SFIRS S.p.A. è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
 - 6) **Soggetti collegati:**
 - società controllate dagli Esponenti d'azienda della Società o dagli Esponenti della Regione Autonoma della Sardegna o su cui questi esercitano un'influenza notevole;
 - società che partecipano nelle società controllate dagli Esponenti d'azienda della Società o dagli Esponenti della Regione Autonoma della Sardegna;
 - i soggetti che controllano una Parte Correlata ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - gli stretti familiari²⁶ di una Parte Correlata (se persona fisica) e le società o le imprese controllate da questi o su cui questi esercitano un'influenza notevole;
 - le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
 - le società presso le quali gli Esponenti d'azienda della Società o dagli Esponenti della Regione Autonoma della Sardegna svolgono funzioni di legale rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo.
-

7) **Soggetti controllati**

Il controllo sussiste (i) nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, (ii) in presenza di contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; (iii) nei casi di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di "controllo congiunto", inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte

8) **“Parte correlata non finanziaria” (relativa a imprese non finanziarie)**

Uno dei seguenti soggetti:

- Parte Correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, un'attività d'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale,
- Impresa che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detiene interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie, con lo scopo di dirigerne o coordinarne l'attività,
- Società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.

9) **Influenza notevole**

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare quando si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii)

l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

ALLEGATO C - DICHIARAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CON FUNZIONE NON APICALE

Al Responsabile della Funzione Compliance

Io sottoscritto, nato a il, Codice Fiscale e residente in, in qualità di, ai fini delle disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti delle parti correlate e dei soggetti collegati ed in conformità con il Regolamento interno emanato dalla SFIRS S.p.A. in data, consapevole delle responsabilità penali cui potrei incorrere nel caso di omesse o mendaci dichiarazioni,

DICHIARO

di avere legami familiari/di affinità con gli Esponenti d'azienda o con gli Esponenti della Partecipante di seguito indicati:

Legame familiare/di affinità: _____;

Esponente coinvolto: _____;

di non avere alcun legame familiare/di affinità con gli attuali Esponenti d'azienda della SFIRS S.p.A. o con gli Esponenti della Partecipante.

Confermo di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con il presente modulo.

In fede,

Data _____

Firma _____

ALLEGATO D – COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Egregio/Gentile

_____.

[inserire destinatario]

la presente per comunicare, conformemente a quanto previsto nel Paragrafo 8 del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse in relazione alle operazioni di finanziamento, la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interesse in relazione alla pratica in istruttoria

_____ [indicare pratica in istruttoria]

PER IL SEGUENTE MOTIVO

Tale circostanza rende impossibile per me _____ [indicare l'attività].

In fede,

_____, lì _____ [inserire luogo e data]

Firma _____

**ALLEGATO E – PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI
DELL’OPERAZIONE IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE**

INFORMAZIONI GENERALI SULL’OPERAZIONE
BREVE DESCRIZIONE OPERAZIONE:
ESPONENTE D’AZIENDA/ESPONENTE ENTE PARTECIPANTE COINVOLTO:
NOTE:

DATI ANAGRAFICI CONTROPARTE – Controparte persona fisica

Cognome		Nome		Data di nascita	Luogo di nascita
Codice Fiscale		Sesso []M []F		Cittadinanza	

DATI ANAGRAFICI CONTROPARTE – Controparte persona giuridica

Ragione o denominazione sociale			
Sede: comune	Stato	Codice Fiscale	Partita IVA

CONTROVALORE OPERAZIONE: EURO _____ / _____

Data _____

Firma dell'Istruttore

Data _____

Firma del Responsabile dell'Unità Operativa

VALUTAZIONI RESP. FUNZIONE COMPLIANCE	_____

	Firma Resp. Funzione Compliance

Luogo e data _____	_____

VALUTAZIONI DIRETTORE GENERALE	_____

<input type="checkbox"/> Astensione Direttore Generale	
	Firma Direttore Generale

Luogo e data _____	_____

VALUTAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	_____

<input type="checkbox"/> Astensione Esponente d'azienda interessato	
	Firma Presidente CdA

Luogo e data _____	_____

ALLEGATO F - ESPONENTE DELLA PARTECIPANTE (5)

Al Responsabile della Funzione Compliance della SFIRS S.p.A.

DICHIARANTE	
CENSIMENTO	<input type="checkbox"/> Esponente della Partecipante: <input type="checkbox"/> Soggetto Collegato a:

Io sottoscritto, nato a il, Codice Fiscale e residente in, in qualità di, ai fini delle disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ed in conformità con il Regolamento interno emanato dalla SFIRS S.p.A. in data, segnalo quanto indicato nelle tabelle seguenti.

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali cui potrei incorrere nel caso di omesse o mendaci dichiarazioni e di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Infine, mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con il presente modulo.

C) Soggetti Controllati (2) dal Dichiarante:

Denominazione società – Ragione Sociale	% partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (4)
Carica ricoperta:				
L'entità beneficia/ha beneficiato di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio ovvero in qualità di mandatario della RAS		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Beneficio vantato: _____		

D) Soggetti su cui il Dichiarante esercita un'influenza notevole (5) o in cui detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa:

Denominazione società – Ragione Sociale	% partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (6)
Carica ricoperta:				
L'entità beneficia/ha beneficiato di finanziamenti, sovvenzioni, contributi e/o altri vantaggi economici erogati da SFIRS S.p.A. in proprio ovvero in qualità di mandatario della RAS		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Beneficio vantato: _____		

E) Società presso le quali gli Esponenti della Partecipante svolgono funzioni di legale rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo

Denominazione società – Ragione Sociale	Posizione ricoperta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (6)

F) Società che esercita un'influenza notevole in una società in cui l'Esponente della Partecipante esercita a sua volta un'influenza notevole

Denominazione società – Ragione Sociale	Denominazione società soggetta a comune controllo	Partecipazione detenuta	Sede legale Società	Codice Fiscale – Partita IVA	Impresa finanziaria / non finanziaria (6)

Luogo e data

Firma del Dichiarante

DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

1) “Amministratore indipendente”: è considerato indipendente l’amministratore che: a) non abbia in corso o abbia avuto con la Società nell’esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; b) non sia amministratore o non abbia relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; c) non sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle lettere precedenti.

2) “Controllo”: il controllo sussiste: (i) nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; (ii) in presenza di contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; (iii) nei casi di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di “controllo congiunto”, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte.

3) “Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare quando si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

4) “Partecipante”: indica il socio Regione Autonoma della Sardegna (di seguito anche RAS);

5) “Esponenti della Partecipante”: indica il Presidente della Giunta Regionale; l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; il Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione (C.R.P.). Laddove vengano modificate le deleghe rispetto all’attuale composizione della Giunta Regionale, si farà riferimento all’assessore o agli assessori responsabili delle scelte relative all’effettivo esercizio dei poteri partecipativi (quali ad es. selezione degli amministratori, dei direttori generali e vice, esercizio del diritto di voto, etc.).

6) “Parte correlata non finanziaria” (relativa a imprese non finanziarie)

Uno dei seguenti soggetti:

- Parte Correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, un’attività d’impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un’impresa assicurativa, finanziaria o strumentale,
- Impresa che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detiene interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie, con lo scopo di dirigerne o coordinarne l’attività,
- Società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica impresa non finanziaria.